

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 223/CGF

(2010/2011)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 131/CGF – RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 2010**

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Gabriele De Sanctis, Dr. Vito Giampietro, Avv. Laura Vasselli - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A. Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO DELL’A.S.D. ALOHA CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ALOHA CALCIO A5/ALBANO CALCIO A5 DEL 27.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 215 dell’1.12.2010)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 215 dell’1.12.2010, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 infliggeva all’A.S.D. Aloha Calcio a 5 la sanzione dell’ammenda di €500,00 in quanto durante l’incontro Aloha/Albano disputato il 27.11.2010 per il Campionato di Serie B, la tifoseria locale aveva rivolto all’indirizzo dell’arbitro espressioni ingiuriose e sputi, stratonandolo altresì, in un’occasione, per la maglia.

Detta decisione è stata impugnata davanti a questa Corte dal sodalizio punito che, anche attraverso la produzione di una ripresa filmata, si propone di provare sia il comportamento corretto tenuto, nella circostanza, dai propri sostenitori, sia la fattiva collaborazione posta in essere dai propri dirigenti a tutela della direzione arbitrale.

Ha chiesto pertanto una riduzione della sanzione comminatagli.

La richiesta può essere accolta anche senza l’ausilio del filmato.

Dalla lettura del referto di gara si evince infatti che delle tre violazioni addebitate ai tifosi dell’odierna appellante, la più grave, il lancio degli sputi, non può essere, con assoluta certezza, ascritta ai predetti, di guisa che viene a ridursi il coefficiente di anti giuridicità da valutare ai fini della quantificazione dell’ammenda.

Questo collegio, pertanto, anche in armonia con i precedenti specifici in materia, ritiene più equo e proporzionato alla gravità dell’occorso, determinare, riducendola, l’entità dell’ammenda ad € 300,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Aloha Calcio a 5 di Roma, riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante a € 300,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELLO SPORTING ORTONA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALL'ALLENATORE SIGNOR GIUSEPPE CARCUCCHETTI SEGUITO GARA REAL DEM CALCIO A 5/SPORTING ORTONA C5 DEL 4.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 237 del 7.12.2010)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata con il comunicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione sopra riportata.

La decisione veniva assunta in conseguenza dei comportamenti scorretti posti in essere dall'allenatore dello Sporting Ortona C5 nel corso della partita contro il Real Dem Calcio disputata il 4.12.2010, il quale ha tenuto nel corso di tutta la gara un comportamento decisamente antisportivo, insultando di continuo gli ufficiali di gara.

La commina della squalifica è intervenuta a carico dell'allenatore Carcuccitti che era stato allontanato per le modalità ingiuriose delle sue proteste contro i direttori di gara; in particolare, anziché ridurre i toni insultanti ed aggressivi, al momento della notifica della sanzione ha scagliato un giornale sul tavolo dei cronometristi, proferendo al contempo ulteriori frasi ingiuriose sempre indirizzate agli ufficiali di gara. In aggiunta, dopo la commina della sanzione ha continuato ad assistere all'incontro dalla tribuna, proseguendo ad insultare.

Non convince in alcun modo la giustificazione addotta dalla società reclamante secondo cui si trattava di un derby particolarmente acceso e che il soggetto non fosse il Carcuccitti perché in tribuna erano presenti altri tesserati dello Sporting Ortona che indossavano la stessa tuta sociale.

È dunque evidente che detto comportamento è censurabile ed inaccettabile proprio perché posto in essere addirittura dall'allenatore della squadra, il quale avrebbe dovuto invece tenere il comportamento modello per gli atleti, dovendosi invece far carico dell'insegnamento dei principi della condotta sportiva, che sarebbero dovuti consistere nella capacità di calmare gli animi anziché fomentarli.

La Corte decreta l'assoluta gravità dei fatti così come descritti negli atti di gara che la squalifica inflittagli sia assolutamente congrua ed adeguata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dello Sporting Ortona C5 di Ortona (Chieti) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 5 aprile 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete